

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**48 / 2022 del 22/02/2022**

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO DI PORZIONE DI IMMOBILE IN SUZZARA (MN) TRA ASST DI MANTOVA E AREU PER STAZIONAMENTO MEZZO DI SOCCORSO INTERMEDIO

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO DI PORZIONE DI IMMOBILE IN SUZZARA (MN) TRA ASST DI MANTOVA E AREU PER STAZIONAMENTO MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO (MSA)

vista la seguente proposta di deliberazione n. 69/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

PRESO ATTO che AREU, in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "Soccorso Sanitario Extraospedaliero – Aggiornamento DD.G.R. N. VI/37434 del 17.7.1998, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 23.2.2004 e n. VIII/1743 del 18.1.2006", ha provveduto a riorganizzare il servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al servizio di soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

CONSIDERATO che, nell'ambito della predetta riorganizzazione, e così come disposto dall'allegato n. 2 della richiamata deliberazione della Giunta regionale, si è reso necessario individuare presso il Comune di Suzzara dei locali idonei per permettere l'avvio della postazione di soccorso sanitario del Mezzo di Soccorso Intermedio – MSI;

DATO ATTO che, come comunicato dall'ASST di Mantova con nota del 24.06.2016 prot. 030798 (prot. AREU n. 3644/2016), per effetto della L.R. n. 23/2015 Regione Lombardia, con Decreto n. 5214/2016, ha assegnato definitivamente all'ASST di Mantova il patrimonio immobiliare di proprietà della ex ASL di Mantova, tra cui rientra l'immobile sito in Suzzara Viale Luigi Cadorna n. 4 (censito al N.C.E.U. di Suzzara al Fg. 49 mapp. 387 sub 308) e la stessa si è resa disponibile a collaborare con AREU mettendo a disposizione, in comodato d'uso, dei locali presso il proprio Distretto di Suzzara da utilizzare come sede operativa per far stazionare il Mezzo di Soccorso Intermedio (MSI) (ora Mezzo di Soccorso Avanzato MSA) - equipaggio e il veicolo- ponendo a carico di AREU le sole spese per servirsi dell'immobile;

VERIFICATO che i locali messi a disposizione dall'ex ASL di Mantova presso il proprio Distretto di Suzzara sono idonei a ospitare la postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) di AREU;

CONSIDERATO che:

- come previsto dal provvedimento deliberativo AREU 2017/188 del 23.06.20217, ASST MANTOVA ha concesso a favore di AREU i citati locali in comodato d'uso con contratto avente decorrenza dal 08.12.2016 sino al 07.12.2021;
- con nota prot. AREU 2021/16025 del 18.10.2021 ASST MANTOVA ha richiesto ad AREU di manifestare il proprio interesse al rinnovo del rapporto contrattuale in essere e, a fronte del riscontro positivo di AREU, in data 17.01.2022 ha trasmesso il nuovo contratto sottoscritto dal Legale Rappresentante della stessa con durata di anni uno e decorrenza dal 07.12.2021 sino al 06.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo (nota prot. AREU 2022/724);

CONSIDERATO che, nell'ambito del predetto contratto di comodato d'uso gratuito,

AREU si impegna a rimborsare a ASST MANTOVA, in proporzione alla superficie e al periodo di utilizzo dei locali stessi e previo invio dei prospetti riepilogativi dei costi di competenza, le spese sostenute da quest'ultima per interventi di manutenzione ordinaria, fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento, mentre le spese afferenti l'utenza telefonica vengono sostenute attraverso l'instestazione diretta dell'utenza ad AREU;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'utilizzo dei locali, consistenti nelle sole spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie dei locali e di quant'altro necessario per permetterne l'ordinario uso verranno rimborsate da AREU, per un importo stimato in € 5.000,00/anno, previa verifica dell'idonea rendicontazione annuale delle stesse, nell'ambito del flusso economico relativo alla attività di emergenza urgenza extraospedaliera previsto dalla convenzione ai sensi della DGR n. XI/2703 del 23.12.2019;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di procedere alla stipula del Comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà dell'ASST MANTOVA, per anni uno, alle stesse condizioni economiche e operative, a decorrere dal 07.12.2021 e con esclusione del tacito rinnovo;

RICHIAMATO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il rinnovo del contratto di comodato d'uso, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra ASST MANTOVA e AREU, tramite il quale la predetta ASST concede l'uso ad AREU dei locali siti al piano rialzato dell'immobile sito nel Comune di Suzzara (MN) in Via Luigi Cadorna n. 4, da adibire a postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA);
2. di stabilire che il predetto contratto di comodato d'uso ha durata di anni uno, con decorrenza dal giorno 07.12.2021 e scadenza al 06.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo, regolando i pregressi rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 07.12.2021;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dall'utilizzo dei locali, consistenti nelle sole spese per gli interventi di manutenzione ordinaria, l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie dei locali e di quant'altro necessario per permetterne l'ordinario uso, verranno rimborsate da AREU, per un importo stimato in € 5.000,00/anno, previa verifica dell'idonea rendicontazione annuale delle stesse, nell'ambito del flusso economico relativo alla rendicontazione dell'attività di

emergenza urgenza extraospedaliera previsto dalla convenzione ai sensi della DGR n. XI/2703 del 23.12.20219. I menzionati oneri saranno contabilizzati nel Bilancio dell'esercizio 2022 al conto n. 30.20.2240 "RIMBORSO SERVIZIO SSUEM DA A.S.S.T. SEDE DI COEU/SOREU" della contabilità aziendale;

4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO DI PORZIONE DI IMMOBILE IN SUZZARA (MN) IN VIA CADORNA N. 4

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Mantova, con sede in 46100 Mantova, in Strada Lago Paiolo n. 10, P.IVA 02481840201, in persona del legale rappresentante *pro tempore* – Dott.ssa Mara Azzi, in qualità di Direttore Generale, giusto atto di nomina n. XI/5200 del 07/09/2021 – “Comodante”,

E

l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), con sede in Via Alfredo Campanini 6, 20124 Milano (MI), CF e P.IVA 11513540960, in persona del legale rappresentante *pro tempore* - "Comodatario",

di seguito congiuntamente indicate anche quali “le Parti”,

premesso che:

- l'A.S.S.T. di Mantova è proprietaria dell'immobile sito in Suzzara (MN) in via Cadorna n.4 – identificato al NCEU dello stesso Comune al Fg. 49, mapp. 387 sub 308;
- l'AREU ha manifestato la volontà di utilizzare una porzione del suddetto immobile per lo stazionamento e l'equipaggio e del Mezzo di Soccorso Intermedio della postazione di Suzzara;

tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

- 1.1.** L'A.S.S.T. concede in comodato, a titolo gratuito, ad AREU – che accetta per sé e per i propri aventi causa – la porzione al piano rialzato dell'immobile sito in Suzzara (MN) in via Cadorna n. 4 – composta di n. 5 vani, da un locale adiacente da destinare a magazzino e dal posto auto scoperto, sito nel cortile della sede territoriale di Suzzara, per lo stazionamento di una ambulanza. La superficie netta utile è di mq 67,17 a cui è da aggiungere la superficie netta di mq 13,34 relativa al magazzino. La porzione di immobile è individuata nella allegata planimetria con tratteggio rosso (allegato).

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO

2.1. Il Comodatario si servirà del bene con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia esclusivamente per il seguente scopo: stazionamento dell'equipaggio e del Mezzo di Soccorso Intermedio della postazione di Suzzara, ovvero di altre tipologie di equipaggi e mezzi destinati comunque al servizio sanitario di emergenza urgenza extraterritoriale.

2.2. I locali potranno essere utilizzati dal Comodatario e dai soggetti terzi che risulteranno assegnatari, a seguito di apposita selezione da parte di AREU.

2.3. Il comodatario si obbliga ad utilizzare i locali per il fine sopra dichiarato e comunque esclusivamente per attività autorizzate dal Comodante, pena la facoltà del Comodante di chiedere la immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento dei danni.

ART. 3 - CONDIZIONI DEL BENE

3.1. Il Comodatario dichiara di aver preso visione dei locali e di averli trovati idonei all'uso pattuito e con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a prenderli in consegna ad ogni effetto di legge. Il Comodatario si obbliga altresì a riconsegnarli alla scadenza nello stato di fatto e di diritto in cui sono stati consegnati.

ART. 4 - CLAUSOLE E CONDIZIONI

4.1. La cessione del contratto da parte del Comodatario ad altri soggetti potrà avvenire esclusivamente nel rispetto della destinazione d'uso di cui all'art. 2 e, comunque, per la finalità di tutela della salute pubblica e l'attività di soccorso sanitario in emergenza urgenza territoriale, previa comunicazione al Comodante e successivo consenso scritto del medesimo.

4.2. Per ogni ulteriore fattispecie, è fatto espresso divieto di cessione del contratto.

4.3. Il Comodante ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, con semplice preavviso, sopralluoghi per la verifica del corretto utilizzo del bene concesso in comodato.

ART. 5 – DURATA

5.1. Il contratto ha durata di anni uno con decorrenza dal 07.12.2021 al 06.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo.

5.2. Entrambe le Parti potranno recedere anticipatamente dal contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni agli indirizzi seguenti:

- per il Comodante: protocollo generale@pec.asst-mantova.it

- per il Comodatario: protocollo@pec.areu.lombardia.it

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

6.1. Il Comodatario si assume le seguenti obbligazioni:

- conservare e mantenere i locali oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia;

- sostenere gli oneri tutti di manutenzione ordinaria; al fine esclusivo di garantire interventi manutentivi quanto più tempestivi possibile – anche in relazione alla destinazione d'uso dei locali - le Parti convengono e stipulano che la manutenzione ordinaria, previa apposita segnalazione da parte del Comodatario - nel rispetto della procedura operativa che sarà indicata dal Comodante stesso - verrà effettuata dal Comodante. I costi all'uopo sostenuti dal Comodante verranno rimborsati dal Comodatario attraverso la loro esposizione nel flusso di rendicontazione annuale relativo all'attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera previsto dalla convenzione ai sensi della DGR n. XI/2703 del 23.12.2019;

- rimborsare al Comodante le spese sostenute per la fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento – in proporzione alla superficie e al periodo di utilizzo e previo invio dei prospetti riepilogativi dei costi di competenza – nell'ambito della citata rendicontazione annuale dell'attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera;

- sostenere le spese afferenti l'utenza telefonica attraverso l'intestazione diretta dell'utenza;

- richiedere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'espletamento delle attività nonché ad ottemperare alle disposizioni di legge relative all'attività svolta nei locali oggetto del comodato. Lo svolgimento di attività in assenza delle prescritte

autorizzazioni sarà causa di risoluzione ipso iure del presente contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto del Comodante al risarcimento dei danni.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

7.1. Il Comodatario esonera fin da ora il Comodante da ogni responsabilità, onere ed obbligo per eventuali infortuni o danni subiti dal medesimo Comodatario o da terzi in conseguenza dell'uso dei locali.

7.2. Il Comodatario è costituito custode dei locali oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

7.3. Parimenti il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, il citofono e altre dotazioni anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Il Comodante si impegna, comunque, attesa la particolare destinazione d'uso dei locali, a porre in essere, nel più breve tempo possibile, quanto di propria competenza per ripristinare la piena fruizione di tutti i predetti servizi/utenze.

ART. 8 – ADDIZIONI E MIGLIORIE

8.1. Alla scadenza del presente contratto sarà facoltà del Comodante ritenere, senza il Comodatario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta, le eventuali addizioni o migliorie che il Comodatario abbia apportato nei locali senza accordo scritto oppure chiederne la totale rimozione a cura e spese del Comodante con ripristino dello stato di inizio contratto. In caso di interventi eseguiti dal Comodatario senza la previa autorizzazione del Comodante, il Comodatario sarà responsabile di tutti i danni che saranno conseguenza di tale omissione.

ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE

9.1. eventuali adempimenti relativi al pagamento di bolli e tasse di registrazione, nonché ogni altro onere e gravame fiscale inerente al presente contratto, sono tutti a carico e a

spese esclusivamente del Comodatario. Tali spese, anticipate dal Comodante, successivamente saranno rimborsate al Comodatario nell'ambito della rendicontazione annuale dell'attività di emergenza extra-ospedaliera.

ART. 10 – PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI (Privacy e Tutela dei Dati Personali (GDPR 679/2016))

10.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti rilasciano il consenso al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei propri dati per le finalità di gestione ed esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia e di cui al Regolamento UE - GDPR 679/2016.

ART. 11 – CONTROVERSIE

11.1. In caso di controversie non componibili amichevolmente, le Parti convengono e stipulano la competenza esclusiva del Foro di Mantova.

ART. 12 - RINVIO

12.1. Per tutto quanto ivi non previsto, le Parti rinviando agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Allegati:

1: planimetria

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

(in persona del legale rappresentante *pro tempore* - Dott.ssa Mara Azzi)

Azienda Regionale Emergenza Urgenza

(in persona del legale rappresentante *pro tempore*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SEDE TERRITORIALE ASST DI SUZZARA - CORPO A

AREA OCCUPATA DA AREU
67,17 MQ + 13,34 MQ

